CAMERA DEI DEPUTATI N. 1288

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MASCOLO, BONIFAZI, ALBONI, ALLERA, BIAGINI, BIAMONTE, DI MARINO, ESPOSTO, GIANNINI, GORRERI, LA BELLA, MORELLI, MONASTERIO, OGNIBENE, SCUTARI, VENTUROLI, ZANTI TONDI CARMEN

Presentata il 28 marzo 1969

Modifiche degli articoli 4 e 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, concernente provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuro-polmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La profilassi di Stato per alcune malattie del bestiame cosiddette « esotiche » è piuttosto recente nel nostro paese. Fu allo scadere della precedente legislatura, anche sotto l'incalzante diffusione di alcune infezioni che minacciavano seriamente il patrimonio zootecnico provocando ingenti danni, che venne approvata la legge del 23 gennaio 1968, n. 34.

Per l'articolo 3 della predetta legge il Ministro della sanità oltre a predisporre su tutto o parte del territorio nazionale piani di profilassi e di risanamento, secondo le norme dell'articolo 4 può, con propria ordinanza, disporre la vaccinazione obbligatoria degli animali contro le malattie indicate nell'articolo 1.

Inoltre la legge molto opportunamente, pone a carico dello Stato la spesa per i presidii immunizzanti da distribuirsi gratuitamente tramite i veterinari provinciali e lascia invece a carico del proprietario del bestiame, sia pure a titolo di rimborso spese, l'onere per il compenso professionale ai medici veterinari, secondo le tariffe stabilite dal veterinario provinciale.

Successivamente l'ordinanza ministeriale del 10 maggio 1968, relativa alla profilassi vaccinale obbligatoria della afta epizootica determinò in lire 200 a capo bovino la somma da corrispondersi per l'intervento eseguito dal medico veterinario. Di fronte alla presa di posizione degli organi sindacali e degli ordini professionali dei medici veterinari che lamentavano la esiguità del compenso per il trattamento immunizzante, il Ministro della sanità provvide ad emanare una nuova ordinanza del 15 ottobre 1968, con la quale si integrava l'articolo 6 della precedente dando facoltà ai veterinari provinciali di elevare fino a lire 400 la somma da corrispondersi ai medici veterinari vaccinatori: « ...nei casi di

particolari situazioni locali, per consistenza numerica degli allevamenti, per condizioni disagiate di viabilità ».

Appare evidente quindi come i provvedimenti emanati hanno creato tra l'altro situazioni manifestamente discriminatorie a danno, ancora una volta, di tutti i cittadini ed allevatori specie del Mezzogiorno e Centro-Italia. Non v'è chi non vede infatti che particolarmente per essi si riscontrano i « casi di particolari situazioni » previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza citata per cui devono pagare lire 400 invece delle 200 lire previste per le zone di maggiore densità del bestiame.

Uguale meccanismo, cioè con compenso professionale a carico dei privati in base a tariffe stabilite dai veterinari provinciali, prevedono le ordinanze ministeriali dal 1° gennaio 1968 e 10 febbraio 1969 rispettivamente per la profilassi vaccinale obbligatoria della peste suina classica e degli ovini e caprini nei confronti dell'afta epizootica.

Il problema, con univoca valutazione, venne sollevato nei dibattiti sia degli organi sindacali dei medici veterinari che mal sopportano la umiliante offesa per il loro prestigio professionale di dover chiedere, specie nelle piccole stalle, di tre-quattro capi bestiame le poche centinaia di lire; sia nelle assemblee e nei convegni degli allevatori i quali rifiutano il pagamento di una spesa ritenuta ingiusta e gravosa per le loro condizioni economiche.

L'esigenza quindi di un nuovo meccanismo si impone con urgenza oltre che per ragioni economico-sociali anche e soprattutto per motivi di esigenze sanitarie. Il trattamento immunizzante completamente gratuito, infatti, facilita gli interventi sanitari e favorisce positivamente la integrale applicazione delle misure previste dai provvedimenti all'uopo emanati e le finalità stabilite dai programmi delle autorità sanitarie. Lo confermano del resto, almeno sembra, i risultati del piano per la profilassi della brucellosi che prevede tutte le spese a carico dello Stato. Si ritiene perciò che la soluzione più idonea del problema possa essere rappresentata dall'assunzione da parte dello Stato a suo carico della spesa occorrente per le prestazioni sanitarie, limitatamente ai coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri.

Del resto se lo Stato ha riconosciuto come proprio l'interesse della profilassi sanitaria del bestiame e del suo risanamento in quanto fattore di tutela della salute pubblica e di convenienza economica, bisogna, come avviene per le operazioni di profilassi obbligatoria della medicina umana che tutte le spese per il trattamento immunitario ivi compresa quella professionale, siano a suo carico.

Confortano al riguardo le decisioni adottate da alcune regioni a statuto ordinario quali il Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, le quali sensibili al problema, hanno assunto a loro carico le spese per le prestazioni professionali.

Il sistema di pagamento al professionista potrebbe essere fatto sulla base della presentazione di un elenco da parte del veterinario provinciale riportante il numero dei capi vaccinati dai singoli veterinari, cioè in modo analogo a quello della regione Trentino-Alto Adige che offre sufficienti garanzie.

Da queste considerazioni è scaturita la esigenza e la decisione di presentare la presente proposta di legge. Essa infatti si pone il compito non solo di eliminare una evidente e palese sperequazione assicurando un uguale trattamento per tutto il territorio nazionale ma soprattutto di introdurre il principio della completa gratuità della profilassi di Stato in un settore di propria competenza, almeno per le categorie economiche più deboli.

La proposta di legge parte anche dalla valutazione della situazione della zootecnica italiana in un momento di particolare impegno: in un momento cioè in cui si va facendo sempre più preoccupante e grave, per il peso negativo che il settore esercita sulla bilancia dei pagamenti, la crisi in cui si dibattono, specie i piccoli allevatori, con l'applicazione e gli adeguamenti previsti dai regolamenti comunitari. È il caso di ricordare, infatti, che non sempre gli allevamenti e le produzioni raggiungono livelli di economicità.

L'accoglimento di questa proposta rappresenta inoltre un doveroso atto di aiuto verso categorie, le quali, malgrado la precarietà della situazione economica e la persistente crisi, continuano a resistere sulla terra.

Tenuto conto che lo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'acquisto del vaccino presenta lo stanziamento di lire 2 miliardi, si ritiene che l'entità prevedibile della spesa per il compenso professionale possa aggirarsi attorno alla somma di lire 3 miliardi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è sostituito dal seguente:

« La vaccinazione è effettuata dai medici veterinari autorizzati dal veterinario provinciale. I relativi compensi professionali e tutte le spese a qualsiasi titolo effettuate per le operazioni immunizzanti sono a totale carico dello Stato, quando il bestiame sia di proprietà dei coltivatori diretti, affittuari, coloni e mezzadri ».

ART. 2.

All'articolo 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) lire 3.000 milioni per compenso professionale di cui alle operazioni immunizzanti previsti dall'articolo 4 ».

ART. 3.

Per la copertura della spesa prevista dalla presente legge sarà provveduto con il fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le relative variazioni.